



**COMUNE DI GONNOSNO'**  
**Provincia di Oristano**

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI  
BORSE DI STUDIO IN FAVORE  
DI STUDENTI FREQUENTANTI  
SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO  
COMPRESSE LE PARITARIE  
LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1984 N. 31**

Allegato A  
Approvato con Deliberazione G.M. n. 84 del 03/10/2018

### **Articolo 1- Finalità e oggetto**

1. Con la finalità di consentire il proseguimento degli studi e premiare capacità e merito degli studenti, in osservanza della Legge Regionale 25 Giugno 1984, n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”, con il presente atto questo Ente regolamenta l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti frequentanti Scuole Secondarie di I e II grado, comprese le paritarie.

### **Art. 2 – Indizione concorso.**

1. Il Comune di Gonnosnò bandisce annualmente un concorso per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti residenti in questo Comune, frequentanti Scuole Secondarie di I e II grado, comprese le paritarie.

2. Il Bando, approvato dal Responsabile del Servizio, stabilisce requisiti di accesso, modalità di assegnazione, criteri di valutazione, importo assegni di studio, e termini per la presentazione delle istanze e viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente [www.comune.gonnosno.or.it](http://www.comune.gonnosno.or.it) e all’albo pretorio on line – sezione avviso agli studenti.

### **Art. 3 – Requisiti ammissione**

1. Possono partecipare all’assegnazione di borse di studio gli studenti in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) Residenza anagrafica nel Comune di Gonnosnò;
- b) Regolare Frequenza nell’Anno Scolastico di riferimento di Scuole Secondarie di I e II grado, comprese le paritarie;
- c) Non godere di altri benefici per lo stesso titolo e per lo stesso anno scolastico, concessi dallo Stato o da altri Enti;
- d) Appartenenza a un nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (**I.S.E.E.**), in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, **inferiore o uguale a € 40.000,00**;
- e) Aver riportato nello scrutinio finale una votazione minima finale media non inferiore a:
  - ✓ **7 per la Scuola Secondaria di I grado**;
  - ✓ **7 senza debito formativo per la Scuola Secondaria di II grado**;
  - ✓ **70/100 per la classe V della Scuola Secondaria di II grado.**

### **Art. 4 – Criteri valutazione**

1. La Giunta Comunale stabilisce criteri oggettivi per l’assegnazione delle borse di studio a cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento nella fase istruttoria.

I criteri sono i seguenti:

- a) **CONDIZIONI ECONOMICHE:**  
**ISEE da € 0 a € 40.000,00**

**b) MERITO SCOLASTICO:**

SCUOLA SECONDARIA I GRADO		SCUOLA SECONDARIA II GRADO		ESAME DI MATURITA'	
Voto da 6 a 6,99	Escluso	Voto da 6 a 6,99	Escluso	Voto da 60 a 69	Escluso
Voto 7	Importo max €. 80,00	Voto da 7 a 7,99	Importo max €. 120,00	Voto da 70 a 79	Importo max €. 140,00
Voto 8	Importo max €. 100,00	Voto da 8 a 8,99	Importo max €. 140,00	Voto da 80 a 89	Importo max €. 160,00
Voto 9/10	Importo max €. 120,00	Voto da 9 a 9,99	Importo max €. 160,00	Voto da 90 a 99	Importo max €. 180,00
		Voto 10	Importo max €. 200,00	Voto 100	Importo max €. 200,00

2. Le borse di studio verranno assegnate agli studenti in possesso dei requisiti ex art. 3 del presente Regolamento secondo i suindicati criteri, fino alla concorrenza delle risorse comunali a disposizione.

3. Qualora le risorse finanziarie risultassero non sufficienti, le borse di studio verranno assegnate decurtando in percentuale fino alla concorrenza del finanziamento stesso.

**Art. 5 – Valutazione merito scolastico**

1. Per la Scuola Secondaria di I e II grado il merito scolastico è determinato considerando la votazione finale media, ottenuta calcolando la media aritmetica dei voti conseguiti in tutte le discipline, escludendo da tale calcolo i voti relativi alla condotta e alla religione.

2. Per la classe III della Scuola Secondaria di I e la classe V della Scuola Secondaria di II grado il merito scolastico è determinato considerando la votazione finale conseguita all'esame finale.

**Art. 6 – Incompatibilità**

1. L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concesse dallo Stato o da altri Enti per lo stesso anno scolastico. Allo studente è comunque data facoltà di opzione.

**Art. 7 – Presentazione istanze**

1. Gli interessati in possesso dei requisiti ex art. 3 del presente Regolamento possono presentare, entro il termine stabilito nel Bando di Concorso, istanza su carta semplice, su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Amministrativo, sul sito web del Comune [www.comune.gonnosno.or.it](http://www.comune.gonnosno.or.it) e all'albo pretorio on line – sezione avviso agli studenti.

2. Le domande potranno pervenire all'Ufficio Protocollo tramite PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it), oppure E-mail all'indirizzo [protocollo@comune.gonnosno.or.it](mailto:protocollo@comune.gonnosno.or.it) o consegna a mano negli orari di apertura al pubblico, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 17:30;

3. La domanda sottoscritta dal richiedente dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva da cui risulti:
  - ✓ la promozione senza debito formativo nell'anno scolastico di riferimento, riportante i singoli voti per materia o il voto finale dell'esame per gli studenti delle classi III Secondaria di I grado e V Secondaria II grado;
  - ✓ la non percezione di altre borse di studio;
- Fotocopia della certificazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di scadenza del bando di concorso, rilasciata ai sensi della normativa prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013;
- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.

### **Art. 8 - Motivi di esclusione**

1. Saranno esclusi dal beneficio: a) le istanze prive dei requisiti previsti all'articolo 3; b) le istanze mancanti dell'attestazione ISEE; c) le istanze presentate oltre il termine di scadenza del Bando; d) le istanze parzialmente compilate o compilate in maniera illeggibile o mancanti di dati essenziali per l'assegnazione del contributo.

### **Art. 9 - Pubblicità bando di concorso e pubblicazione atti di concessione**

1. L'Ufficio garantirà la pubblicità del concorso tramite la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente [www.comune.gonnosno.or.it](http://www.comune.gonnosno.or.it), e all'albo pretorio online sezione avviso agli studenti.  
2. Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 il Comune pubblica il presente atto contenente criteri e modalità per la concessione borse di studio, e gli atti di concessione se di importo superiore a mille euro erogati nel corso dell'anno solare. La presente pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione.

### **Art. 10 Graduatoria**

1. Il Responsabile del Procedimento, sulla base della documentazione prodotta dai richiedenti ed esperiti i controlli di legge sulle autocertificazioni presentate dai richiedenti, provvederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto tenendo conto nel modo più rigoroso dei criteri di valutazione ex art. 4 e dei fondi disponibili.  
2. La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio on line per n. 15 giorni e ne sarà data comunicazione con avviso pubblico.

### **Art. 11 Trattamento dati personali**

Il Comune di Gonnosnò, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei contributi, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate dignità e riservatezza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei contributi. I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili

del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: [dpo@sipal.sardegna.it](mailto:dpo@sipal.sardegna.it) – pec: [sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it](mailto:sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it)

#### **Art. 12 Ricorso.**

1. Gli interessati potranno presentare avverso la graduatoria le proprie motivate deduzioni per iscritto entro i dieci giorni successivi al termine della pubblicazione. Decorso dieci giorni senza che siano presentate deduzioni, il Responsabile del Servizio procederà alla relativa liquidazione.
2. Eventuali osservazioni e deduzioni verranno esaminate dal Responsabile del Servizio che nel termine dei successivi n. 15 giorni dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego.
3. In caso di accoglimento verrà riformulata e pubblicata per n. 10 giorni una nuova graduatoria. Il Responsabile del Servizio provvederà a comunicare al ricorrente l'accoglimento o il rigetto del ricorso.

#### **Art. 13 Rinvio norme**

1. Il presente Regolamento consta di n. 13 articoli. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme generali vigenti in materia di diritto allo studio.